



Criteri di ammissione e di non ammissione alla classe successiva

Approvato dal Collegio dei Docenti del 5 maggio 2026

Approvato dal Consiglio di Istituto del 14 maggio 2026

LA VALUTAZIONE

Il PTOF, per quanto riguarda la valutazione, fa proprie le linee guida presenti negli atti ministeriali (L. 169/2008, DPR 122 del 22-6-2009, DM 16-11-2012, n. 254, CM n. 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015, L. 107/2015, D.Lgs. 62/2017, D.M. 742/2017, O.M. 172/2020).

Ai docenti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti Organi collegiali.

Nella scuola la valutazione è un processo continuo che accompagna ogni momento dell'attività scolastica e non è delimitabile ai soli momenti nei quali si formula esplicitamente un giudizio: l'insegnante valuta gli allievi e il loro operato in modi informali e formali. Essa assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Per quanto stabilito nel D.Lgs. 62/2017, art. 1, comma 2, "la valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa".

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza il quale non si potrebbero seguire i progressi dell'alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere:

- l'acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere);
- la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare);
- la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in comportamenti consapevoli (il saper essere).

La valutazione ha lo scopo di guidare l'alunno durante il percorso scolastico, rendendo chiare ed esplicite le mete educative e gli obiettivi didattici.

Si ritiene importante l'aspetto dell'autovalutazione da parte dell'alunno, che deve essere guidato a comprendere e controllare i livelli di competenza raggiunti, per riprogettare metodi e strumenti di apprendimento e sentirsi realmente protagonista del proprio processo formativo.

La valutazione degli alunni è di esclusiva competenza dei docenti e si articola in tre fasi:

- la valutazione diagnostica iniziale, finalizzata ad individuare punti di forza e aspetti problematici nel livello di preparazione degli alunni prima dell'elaborazione della progettazione annuale del percorso di insegnamento;
- la valutazione formativa in itinere, finalizzata a fornire informazioni sul processo di apprendimento degli alunni, così da attivare eventuali correzioni nel percorso programmato e interventi individualizzati;
- la valutazione sommativa finale, mirata a fare il bilancio dei risultati conseguiti al termine dell'attività didattica.

Nella scuola primaria, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa attraverso giudizi descrittivi, come previsto dalla normativa vigente; le verifiche in itinere possono essere espresse anche mediante votazioni in decimi, successivamente tradotte in giudizi descrittivi nel documento di valutazione.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Coordinatore Didattico o da un suo delegato, sulla base:

- degli obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
- degli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e capacità definiti per le singole discipline;

e tenendo conto dei seguenti fattori:

- situazione di partenza dell'alunno/a e dei progressi compiuti;
- evoluzione in ambito fisico, senso-motorio, affettivo-relazionale e cognitivo;
- conoscenze e competenze acquisite che consentano all'alunno/a di proseguire nella classe successiva;
- impegno e partecipazione dell'alunno/a;
- interventi effettuati (recupero, consolidamento, potenziamento, approfondimento);

- numero di assenze, se tali da aver compromesso il raggiungimento degli obiettivi minimi delle singole discipline;
- contesto della classe (clima didattico e risultati medi);

valuta, per ogni singolo/a alunno/a:

- i risultati oggettivi espressi attraverso i giudizi e le proposte di voto dei singoli docenti, espressi in decimi nelle singole discipline;
 - le capacità personali e l'atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell'anno scolastico;
 - la globalità delle conoscenze acquisite;
- e delibera, pertanto, l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, riportati nel documento di valutazione.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è assunta all'unanimità dai docenti della classe.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

Come previsto dal D.Lgs. 62/2017, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Coordinatore Didattico o da un suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

La non ammissione alla classe successiva è una scelta educativa di carattere eccezionale e viene presa in considerazione quando:

- è funzionale alla costruzione delle condizioni per attivare o riattivare un processo di apprendimento positivo, con tempi più lunghi e adeguati ai ritmi individuali, anche in accordo con la famiglia ed eventuali servizi coinvolti;
- è condivisa con la famiglia e adeguatamente preparata per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- la mancanza dei prerequisiti di base risulta tale da compromettere in modo significativo il successivo percorso di apprendimento;
- siano stati adottati e documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rivelati efficaci nel miglioramento dei livelli di apprendimento;
- si siano verificati periodi di frequenza fortemente discontinua che abbiano compromesso il raggiungimento degli obiettivi formativi, nonostante le azioni attivate dalla scuola;
- rappresenta una misura da adottare con particolare attenzione, soprattutto al termine delle classi iniziali del percorso scolastico.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Da ciò consegue che gli alunni possono essere ammessi anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. In tal caso, le insufficienze sono riportate nel documento di valutazione.

L'ammissione alla classe successiva viene deliberata dal Consiglio di classe tenendo conto del percorso complessivo dell'alunno e dei seguenti criteri:

- in sede di scrutinio finale, pur in presenza di livelli di apprendimento non pienamente raggiunti, l'alunno ha dimostrato progressi rispetto alla situazione di partenza, nonché adeguato impegno e partecipazione al percorso di studio;
- le carenze rilevate non sono tali da compromettere la possibilità di affrontare con profitto la classe successiva;
- ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato viene presa in considerazione, ai sensi del D.Lgs. 62/2017, come decisione di carattere eccezionale e motivata, quando la preparazione dell'alunno risulta gravemente carente e tale da compromettere il proseguimento del percorso scolastico.

Il Consiglio di classe delibera in modo collegiale, tenendo conto del percorso complessivo dell'alunno e dei seguenti elementi:

- con valutazioni disciplinari negative, caratterizzate da diffuse e gravi insufficienze, anche in più discipline, tali da evidenziare un mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento (eventuali indicatori quantitativi possono essere utilizzati a supporto della valutazione, senza costituire criterio vincolante);
- partecipazione discontinua al dialogo educativo, con carenze persistenti attribuibili a scarso impegno e limitata partecipazione alle attività didattiche, nonostante le sollecitazioni dei docenti e gli interventi di recupero attivati;
- mancato possesso delle abilità fondamentali e mancato recupero delle lacune di base rilevate nella situazione di partenza, tali da non consentire un proficuo inserimento nella classe successiva;
- frequenza scolastica insufficiente, inferiore ai tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO E GIUDIZIO DI AMMISSIONE

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di classe dovranno tenere conto ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la preventiva verifica della validità dell'anno scolastico, ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti (artt. 6 e 7 D.Lgs. 62/2017, come modificato dalla normativa vigente).

È ammesso all'Esame di Stato conclusivo l'alunno che:

- in sede di scrutinio finale, pur in presenza di livelli di apprendimento non pienamente raggiunti, abbia conseguito una valutazione complessiva che evidenzia adeguati progressi rispetto alla situazione di partenza, nonché impegno e partecipazione al percorso di studio;
- presenti livelli di apprendimento che, nel complesso, consentano di affrontare l'Esame di Stato;
- abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- abbia partecipato alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI;
- non sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9-bis del DPR 249/1998;
- abbia conseguito una valutazione del comportamento non inferiore a sei decimi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

la Scuola Pontificia Paolo VI Per l'assegnazione del voto di Ammissione all'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, adotta, i seguenti criteri riferiti al triennio di studio:

VOTO	CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE	COMPETENZA DI CITTADINANZA: competenze sociali e civiche	COMPETENZA DI CITTADINANZA: imparare ad imparare	PROGRESSO NEL TRIENNIO
10	Conoscenze organiche e approfondite in tutte le discipline, con rielaborazione personale e consapevole. Applicazione sicura ed efficace delle conoscenze acquisite in tutti i contesti.	Partecipazione costruttiva e attenzione costante, con contributo propositivo e collaborativo all'interno della classe. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza.	Metodo produttivo, autonomia operativa negli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari con apporti originali.	Positiva evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti in tutti gli ambiti.
9	Conoscenze strutturate e approfondite nella quasi totalità delle discipline. Applicazione efficace delle conoscenze acquisite.	Partecipazione costruttiva e attenzione costante. Comportamento corretto e disciplinato.	Metodo produttivo, autonomia operativa negli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari.	Costante evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti nella maggior parte degli ambiti.
8	Conoscenze complete nella quasi totalità delle discipline. Applicazione corretta delle conoscenze acquisite.	Partecipazione e attenzione costante. Comportamento solitamente corretto e disciplinato.	Metodo efficace e sicuro.	Evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti nella maggior parte degli ambiti.
7	Conoscenze corrette nei principali contenuti disciplinari. Applicazione sostanzialmente corretta delle conoscenze acquisite.	Partecipazione settoriale e attenzione per lo più costante.. Comportamento solitamente corretto e disciplinato.	Metodo piuttosto efficace, non del tutto consolidato.	Evoluzione non sempre positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti in diversi ambiti.
6	Conoscenze semplici, parziali, mnemoniche. Applicazione essenziale delle conoscenze acquisite, in situazioni note.	Partecipazione e attenzione alterne e settoriali. Comportamento a volte scorretto, con eventuale presenza di richiami verbali e/o scritti da parte di più docenti.	Metodo poco produttivo, autonomia incerta.	Evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza con sostanziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari.
<6	Conoscenze generiche e incomplete. Applicazione delle conoscenze acquisite parziale e poco efficace anche in situazioni note.	Partecipazione sporadica e disattenzione nelle attività di classe. Reiterato disturbo delle lezioni. Significativa responsabilità per gravi e ripetute mancanze di rispetto nei confronti di persone e/o cose. Atti di violenza e/o bullismo. Sanzioni disciplinari	Scarsa organizzazione e autonomia nello studio e nell'applicazione dei contenuti.	Evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza con parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari.

FREQUENZA SCOLASTICA E LIMITE ASSENZE

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del [D. Lgs. 59/2004](#), e successive modificazioni (art. 5, c. 2. D. Lgs. 62/2017). Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono state deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

1. MOTIVI DI SALUTE

- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;
- Assenze continuative o ricorrenti per gravi motivi di salute certificati dal medico curante che impediscono la frequenza assidua;
- Assenze per terapie e/o cure programmate e documentabili;
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;

2. MOTIVI DI FAMIGLIA

- Assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (per es. separazione dei genitori, grave patologia di un componente del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, rientro nel paese d'origine per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia) autocertificati da un genitore e notificati alla Dirigente Scolastica;
- Assenze imputabili all'inadempienza dei genitori segnalata ai Servizi Sociali;
- Assenze connesse ad inserimenti scolastici tardivi;
- Assenze dovute a condizioni di disagio certificate dai Servizi Sociali;

3. MOTIVI SPORTIVI ED ARTISTICI:

- Partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Partecipazione a percorsi di formazione artistici, musicali, coreutici di comprovata rilevanza.

4. ALTRI MOTIVI

- Per alunni con bisogni educativi speciali se debitamente documentati nel P.E.I. o nel P.D.P.
- Assenze giustificate dal Coordinatore Didattico sulla base di specifiche situazioni soggettive non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) si rinvia al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e relative Linee guida, alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla normativa vigente in materia.

La valutazione e la verifica degli apprendimenti tengono conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni e dei criteri stabiliti nei rispettivi Piani Didattici Personalizzati (PDP) o nei Piani Educativi Individualizzati (PEI).

In particolare, la valutazione è coerente con il percorso personalizzato e tiene conto:

- degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate;
- dei tempi e delle modalità di apprendimento;
- dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza.

Nel registro elettronico e nel Piano Didattico Personalizzato o nel Piano Educativo Individualizzato sono annotate le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento, nonché gli eventuali criteri e le modalità di valutazione personalizzati.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE LEGGE 104

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è riferita al percorso educativo e didattico personalizzato definito nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), redatto secondo la normativa vigente.

La valutazione tiene conto degli obiettivi individuati nel PEI ed è effettuata in relazione al percorso effettivamente svolto dall'alunno.

In particolare, concorrono alla valutazione i seguenti elementi:

1. progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
2. situazione personale, con riferimento ad eventuali condizioni di salute, relazionali e al contesto familiare;
3. impegno e partecipazione rispetto alle attività scolastiche proposte.

La valutazione è espressa in coerenza con il percorso personalizzato e tiene conto delle modalità di verifica e degli strumenti previsti nel PEI.

I docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, oltre che di quelli per i quali svolgono attività di sostegno.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

La scuola rileva le competenze iniziali degli alunni al fine di individuare il livello scolastico e formativo di partenza e definire, se necessario, un percorso educativo personalizzato, in relazione alle specifiche situazioni.

In particolare si considerano:

- alunni inseriti nel corso dell'anno scolastico;
- alunni che necessitano di tempi più lunghi per l'apprendimento della lingua italiana;
- alunni con scarsa o discontinua scolarizzazione nel Paese di origine;
- alunni non alfabetizzati nella lingua d'origine;
- alunni provenienti da sistemi scolastici differenti da quello italiano.

Il team dei docenti tiene conto dei tempi di apprendimento, che possono non coincidere con la scansione dell'anno scolastico, e adotta criteri di valutazione coerenti con il percorso personalizzato.

La valutazione degli apprendimenti è riferita al percorso effettivamente svolto dall'alunno e tiene conto del livello di conoscenza della lingua italiana, senza tuttavia prescindere dagli obiettivi disciplinari essenziali.

VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è disciplinata dalle specifiche norme vigenti ed è espressa mediante un giudizio, senza attribuzione di voto numerico.

I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Gli esiti delle valutazioni sono comunicati alle famiglie attraverso i seguenti strumenti:

- registro elettronico;
- esiti delle prove di ingresso e delle verifiche periodiche e quadrimestrali;
- colloqui individuali, sia calendarizzati sia su richiesta;
- quaderno della disciplina, per la scuola primaria.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, fornisce informazioni aggiuntive in senso qualitativo, in quanto descrive i risultati complessivi del processo formativo, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.

Si tratta di una valutazione complessiva relativa alla capacità degli alunni di utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La certificazione delle competenze, rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, rappresenta:

- un documento trasparente, leggibile e comparabile;
- una descrizione degli esiti del percorso formativo;
- un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni possono orientarsi ed effettuare scelte consapevoli.

Per le istituzioni scolastiche che accolgono l'alunno, costituisce:

- un elemento utile per un'efficace azione di accompagnamento in ingresso;
- uno strumento per favorire la continuità dell'offerta formativa, attraverso la condivisione di criteri e metodologie tra i diversi gradi di scuola.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 – Regolamento dell'autonomia scolastica;
- D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004 – Norme generali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 – Disposizioni in materia di istruzione;
- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 – Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
- Atto di indirizzo dell'8 settembre 2009 relativo alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- D.M. n. 254 del 16 novembre 2012 – Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES);
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 – Adozione sperimentale dei modelli nazionali di certificazione delle competenze;
- Nota MIUR prot. n. 2000 del 23 febbraio 2017 – Prosecuzione della sperimentazione della certificazione delle competenze;
- Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 – Indicazioni in merito alla valutazione e certificazione delle competenze;
- D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esame di Stato;
- D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017 – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017 – Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione;
- O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 – Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria;
- Legge n. 150 del 1° ottobre 2024 – Revisione della disciplina in materia di valutazione degli studenti;
- Ordinanza Ministeriale 2025 (applicativa della Legge 150/2024) – Disposizioni aggiornate in materia di valutazione degli apprendimenti.